

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.
Borgo Chiese (Trento)

**Modifiche di statuto
sociale**

<i>Edizione</i>	
<i>n</i>	<i>del</i>
<i>1</i>	<i>3/7/2017</i>
<i>2</i>	<i>10/7/2017</i>

STATUTO DELLA SOCIETA'
"E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A."
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di

"E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A."

Art. 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Borgo Chiese (TN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio della provincia di Trento, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), in coerenza con gli indirizzi ricevuti dai soci in assemblea ordinaria.

Art. 3

3.1 La società, quale impresa in delegazione interorganica dei soci, esclusivamente enti locali e/o pubblici, è investita della missione di erogare servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete e non, e connessi investimenti e attività accessive e complementari, direttamente all'utenza ovvero in due fasi prima agli enti soci e poi all'utenza in linea (per quest'ultima erogazione) con gli indirizzi ricevuti dagli enti soci da valutarsi per ogni singolo servizio pubblico locale e, ai sensi di legge, di esercitare attività in libero mercato.

La società è altresì investita delle attività inerenti l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci.

Ciò premesso essa ha per oggetto le seguenti attività:

- a) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente;
- b) realizzazione, acquisizione ed eventuale gestione di

- impianti di produzione di energia elettrica;
- c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
 - d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci;
 - e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale;
 - f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico;
 - g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore";
 - h) servizio di gestione impianti e strutture sportive, ricettive, ricreative e culturali e connesse opere e attività complementari ed accessorie diurne e/o notturne;
 - i) captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue (ciclo integrale delle acque);
 - l) produzione, acquisto, trasporto e distribuzione di energia elettrica, gas combustibili, calore e fluidi energetici in generale;
 - m) impianto, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e semaforiche.
 - n) l' autoprodotto di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci come da relativi rapporti convenzionatori.

3.2 La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante strumenti contrattuali di T.P.F. (third party financing) e di P.F. (project financing).

3.3 La Società potrà inoltre svolgere, purché in correlazione alle predette attività svolte in favore degli enti soci:

a) studio, ricerca e progettazione, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali;

b) promozione e gestione di corsi di formazione in genere;

c) costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di immobili.

3.4 Sempre in osservanza a quanto disposto all'art.3.1, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita in coerenza con gli indirizzi ricevuti in tal senso dagli enti soci, dovendosi l'organo amministrativo di questa società preventivamente dimostrare: 1) la sussistenza di tale ipotesi nel presente statuto sociale; 2) che ciò non altera la qualità erogata alla utenza degli enti soci; 3) che ciò non altera in peggio il risultato di esercizio; 4) il livello di rischio connesso a tale partecipazione sinergica; 5) la sussistenza dell'interesse degli enti soci; 6) come l'operazione risulti subordinata all'effettivo conseguimento dei fini istituzionali della società anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire con altre Società ed Enti forme associative o collaborative al fine di gestire congiuntamente attività rientranti nell'ambito delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente in coerenza con gli indirizzi ricevuti in tal senso dagli enti soci e perseguendo l'equilibrio economico-finanziario.

3.5 Compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente, gli indirizzi ricevuti in tal senso dagli enti soci, la Società potrà, infine, contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti Enti convenzioni, ed inoltre, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, concludere operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei

professionisti iscritti in appositi albi.

3.6 L'attività istituzionale non potrà risultare inferiore all' 80,1% dei ricavi complessivi (voci A1 e A5, art. 2425 codice civile).

Rientra nell'attività in libero mercato pari al 19,9% dei ricavi totali come anzi intesi : a) l'affidamento ai sensi di legge da parte di enti locali o pubblici non soci di servizi pubblici locali e autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali; b) servizi pubblici locali e produzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali assunti in appalto o in concessione di servizio o di costruzione e servizio; c) attività in libero mercato. In tal senso spetta all'organo amministrativo predisporre il progetto, il contratto, il piano economico e degli investimenti e relative coperture, senza che tale attività in libero mercato possa alterare la qualità dell'attività istituzionale ed il relativo equilibrio economico-finanziario. In tal senso saranno aggiornati i consueti strumenti programmatici, a fronte di un rischio nel suo complesso compatibile con la *mission* istituzionale della società. L'attività elencata alla lettera sub a) ha precedenza rispetto a quelle sub b) e c).

3.7 Rientra nell'attività istituzionale la produzione dei servizi pubblici locali e l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci come da relative convenzioni.

3.8 La cessione di energia (autoprodotta) all'acquirente unico e quindi non collocata sul mercato in concorrenza rientra nell'attività istituzionale.

Art. 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 II capitale è fissato in Euro 5.500.000,00.- (cinquemilionicinquecentomila/00) suddiviso in numero 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

5.2 La partecipazione al capitale sociale è consentita, esclusivamente, ad enti locali ed enti pubblici, o a società in house dei medesimi, sino a quando mantengono tale status.

5.3 II capitale potrà essere aumentato a pagamento

(mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di cui al successivo punto 5.6.

La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.5 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

5.6 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoperte; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

Si applica la disposizione dell'articolo 2441 c.c.

Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

5.7 Sussiste il divieto in capo agli enti soci di alienare le proprie azioni a favore di soggetti privati tali da alterare l'affidamento in house. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale

ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione.

7.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Art. 9

9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Art. 10

10.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, fatto salvo il rispetto del diritto di prelazione spettante agli altri soci, secondo le seguenti disposizioni:

a) il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento;

b) l'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

bl) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata al servizio postale non oltre trenta giorni

- dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- b2) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub b1)- l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;
- c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;
- d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- e) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
- f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.
- g) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;
- h) il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni;
- i) il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

10.2 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere

iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

10.3 La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

10.4 Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi nella definizione di "trasferimento per atto tra vivi" tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

ASSEMBLEE

Art. 11

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci ai sensi dell'articolo 2367 c.c..

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

11.3 L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2366 c.c.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

11.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.7 L'Assemblea decide nel rispetto delle decisioni assunte dagli Enti che esercitano il controllo "analogo" congiunto sulla Società, nelle forme da essi stessi stabilite.

Art. 12

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13

13.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea per il tramite del legale rappresentante può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa

controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si applicano le altre disposizioni dell'articolo 2372 c.c.

13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- * che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- * che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- * che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- * dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

14.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è

regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

14.3 L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

16.1 Ai sensi di legge, la società può essere alternativamente amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti; in quest'ultimo caso spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

16.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

16.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile e nelle altre condizioni vietate dalle leggi speciali.

16.4 E' rispettata la normativa applicabile, ai sensi di legge, sulla parità di genere.

16.5 Si applica la L. 444/1994.

Art. 17

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In

mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

17.2 Sulla base degli indirizzi dei massimi consessi degli enti soci, gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

17.5 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve in tal caso, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

17.6 Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.7 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Per la rinuncia all'ufficio da parte degli Amministratori si applica il disposto dell'articolo 2385 c.c.

Art. 18

18.1 Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente articolo 16.1, questo:

* elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente solamente nei casi di assenza o di impedimento, senza, per quest'ultimo, alcun compenso aggiuntivo nonché un segretario, anche estraneo;

* viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro

mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, P.E.C.), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nei casi di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o P.E.C. e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

* si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci.

18.3 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

* che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente prevarrà su quello degli altri Consiglieri.

18.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

19.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci e comunque nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai massimi consessi degli Enti soci al fine della concreta applicazione del controllo "analogo" congiunto della Società, nelle forme da essi stessi stabilite, come da successivo articolo 34.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

19.3 L'Organo Amministrativo, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ. e da altre disposizioni di legge (da ultimo D.Lgs. 19/08/2016 n. 175) può nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri in coerenza con gli indirizzi in tal senso ricevuti dagli enti soci.

19.4 L'Organo Amministrativo ha il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

19.5 Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica del possesso dei requisiti per ogni componente l'organo amministrativo e quindi in sede di passaggio da amministratore senza deleghe ad amministratore con deleghe. Tale verifica si estende agli institutori ed ai procuratori se nominati.

19.6 Ogni socio a prescindere dalla misura della partecipazione applica le previsioni dell' art. 2409 codice civile sul controllo giudiziario.

Art. 20

20.1 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento al Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, e dunque rappresenta la Società nei confronti di qualsiasi autorità, ufficio ed ente, politico, amministrativo, fiscale, sindacale, firmando istanze, ricorsi o reclami, sottoscrivendo atti e dichiarazioni comunque denominati;
- stabilisce l'ordine del giorno, convoca e sottoscrive le delibere sia dell'Assemblea dei soci che del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnata per ciascuno di essi una indennità fissa annua complessiva e, se del caso, variabile ai sensi di legge, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria.

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

21.3 Sussiste il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

Art. 22

22.1 La società, ai sensi di legge, è tenuta alla nomina del collegio sindacale.

22.2 Il collegio sindacale esercita tutte le funzioni ed i poteri di cui alle disposizioni di legge (ora art. 2397 e seguenti).

22.3 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

E' applicato il rispetto, ai sensi di legge, della parità di genere.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi

sono rieleggibili.

22.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci devono essere tutti iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

22.5 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

22.6 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

22.7 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403/bis codice civile.

22.8 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

22.9 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

22.10 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

22.11 I Sindaci devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Nel caso con le medesime modalità telematiche.

22.12 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

22.13 I soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale possono altresì esercitare l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 bis del codice civile.

22.14 Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica del possesso dei requisiti per il ruolo di componente effettivo e supplente del Collegio

sindacale.

22.15 Si applica ai componenti il collegio sindacale la L. 444/1994.

Art. 23

23.1 La società, ai sensi di legge speciale, è tenuta alla nomina del revisore legale dei conti da parte dell'assemblea dei soci, il quale opera ai sensi di legge per la durata oggetto dell'incarico.

23.2 Non può essere nominato alla carica di revisore legale e, se nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dalle disposizioni in materia del codice civile (ora art. 2409-quinquies).

23.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

23.4 L'incarico di revisore legale ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

23.5 Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica del possesso dei requisiti per il ruolo di revisore legale dei conti.

23.6 Si applica al revisore legale dei conti la L. 444/1994.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 24

24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga dei termini;
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

24.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci per i quali

sia cessata, per qualsiasi causa, l'efficacia del Regolamento per l'esercizio del controllo "analogo" congiunto della Società.

24.3 II diritto di recesso compete infine ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

24.4 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

24.5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

24.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

24.7 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi dei successivi commi.

Art. 25

25.1 II valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'Organo Amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

25.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 24.5 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese.

In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione

è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

25.3 II procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2437 - quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 II bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

26.4 Se la società sviluppa attività in libero mercato, essa è tenuta alla separazione contabile rispetto all'attività istituzionale ricompresa nel proprio oggetto sociale.

26.5 Spetta all'organo amministrativo stabilire i criteri di riparto dei costi generali di funzionamento.

26.6 Ai fini della suddivisione contabile di cui all'art. 6, comma 1, TU 2016, si procederà tenendo conto dei seguenti aggregati omogenei: 1) dei servizi pubblici locali d'interesse generale (ivi compresa l'autoproduzione di energia da cedere all'acquirente unico e come tale da non porsi sul libero mercato) come da art. 4, comma 2, lett. a), TU 2016; 2) dell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali agli enti soci richiedenti tale attività, come da art. 4, comma 2, lett. d), TU 2016; 3) e quindi

di eventuali attività in libero mercato come da previsioni statutarie.

26.7 I costi generali totali di funzionamento come da bilancio di previsione da ultimo approvato (operativi ed extra operativi al netto dei proventi finanziari) di cui all'art. 19, comma 5, TU 2016, saranno ripartiti inizialmente tra gli aggregati omogenei indicati al precedente comma come da criteri stabiliti dall'organo amministrativo con l'ausilio del comitato di controllo analogo congiunto.

Successivamente, il suddetto riparto delle spese di funzionamento verrà percentualmente ripartito all'interno dei medesimi aggregati, in via proporzionale alla media dei ricavi degli ultimi due esercizi approvati - voci A1, A5 e A3 (quest'ultima tenuto conto della specificità dell'attività sociale), art. 2425 codice civile - dei rispettivi aggregati.

26.8 Ai costi generali totali di funzionamento di cui alla precedente alinea, ai vari aggregati e sotto aggregati saranno poi attribuiti i costi diretti di pertinenza.

Art. 27

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

27.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

27.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

27.4 In adesione ai verbali di deliberazione di Giunta provinciale n. 2933 del 21/12/2007 e n. 170 del 5/2/2010, fermo restando quanto previsto dalla legge in termini di destinazione obbligatoria degli utili, è stato richiesto che tutti gli utili (eventualmente distribuiti da questa

società a favore di tutti i soci), siano destinati dai soci esclusivamente ai Comuni aderenti al Consorzio BIM del Chiese, fino a concorrenza dell'importo finanziato (€uro 2.375.000.-), per la realizzazione di opere pubbliche. Tale disposizione è destinata a valere per i soci presenti e futuri.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28

28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente articolo 14.3.

28.2 Nel caso di cui al precedente punto 28.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente articolo 14.3, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 c.c..

28.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente articolo 14.3.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter codice civile.

28.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

28.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 29

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di

obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

29.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

29.3 In ogni caso le obbligazioni convertibili potranno essere collocate esclusivamente a beneficio di soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 5.2 e con il limite di trasferibilità solo nei confronti di detti soggetti.

29.4 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del libro V codice civile.

Art. 30

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346 ultimo comma cod. civ. e dei precedenti art. 5.2 e 5.7.

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

30.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

30.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

30.5 Gli strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

30.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31

31.1 Compatibilmente con le preclusioni dettate dalla normativa vigente le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono devolute in arbitrato rituale di diritto dinanzi ad un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. La sede dell'arbitrato è in Condino. Si applicano le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

31.2 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 24.

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

32.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

32.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 33

33.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano, anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

33.2 Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'articolo 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Art. 34

34.1 Ai sensi di quanto già anticipato nel precedente art. 19.1, il controllo analogo congiunto è esercitato da un comitato (così detto comitato di controllo analogo congiunto) come da relativo regolamento approvato dal massimo consesso degli enti soci, ovvero per il tramite di una convenzione di funzioni tra detti enti. Detto organismo verbalizza l'esito delle proprie riunioni di controllo analogo congiunto ed informa di ciò l'organo

amministrativo della società ed i soci; sarà cura di questi ultimi trasferire tale esito ai funzionari competenti.. Detto controllo analogo congiunto si traduce in un potere assoluto di direzione, supervisione e coordinamento (d' impianto amministrativo) ed interessa gli atti di straordinaria amministrazione e i principali atti di ordinaria amministrazione. E ciò con il fine di porre nella condizione tutti gli enti soci di poter esercitare una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sugli obiettivi più importanti della società.

34.2 L' organo amministrativo della società recupera tali potestà in esecuzione degli strumenti programmatici (per quanto ivi previsto) sottoposti al parere preventivo del comitato di controllo analogo congiunto e poi approvati dall' assemblea ordinaria dei soci. Tali strumenti comprendono il bilancio di previsione e correlate significative variazioni, nonché gli atti riferiti all' acquisto e cessione di eventuali beni d'investimento significativi e partecipazioni.

34.3 L' organo amministrativo applica l' indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e, a fronte di un rischio alto, applica, al posto dei consueti strumenti programmatici, il piano di risanamento con rientro dell' equilibrio economico-finanziario entro un triennio a partire dall' anno successivo a quello in cui si è manifestato tale stato. Ai sensi di legge l' organo amministrativo applica gli strumenti di governo. Sia il sopraccitato indicatore sia gli strumenti di governo sono oggetto di relazione sul governo da parte dell' organo amministrativo. La relazione di governo è applicata sia al bilancio di previsione sia al bilancio consuntivo come sezionale, in quest'ultimo caso, della relazione sulla gestione di cui all' art. 2428,c.c. ovvero della nota integrativa di cui all'art. 2427 c.c. nel caso di bilancio abbreviato di cui all'art. 2435-bis c.c.

34.4 Il controllo analogo congiunto comporta l' attivazione di una effettiva e continuativa verifica degli obiettivi, dell' attività e dei risultati in progress infrannuali e finali, di cui ai precedenti commi (tra preventivo e consuntivo) per il tramite di un idoneo sistema informativo tale da consentire la produzione di un report semestrale che l' organo amministrativo redigerà entro la metà del mese di settembre di ciascun anno, sottoposto al parere del

comitato di controllo analogo congiunto e poi da approvarsi a cura dell' assemblea ordinaria dei soci o altra forma ai sensi del già citato comma 1. Il tutto, onde consentire un concreto e pregnante controllo degli enti soci in attuazione dei citati obiettivi di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo quantitativo e qualitativo. Tale report verterà sul generale andamento della gestione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa della società, sui singoli servizi pubblici locali affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore.

34.5 L' organo deputato al controllo analogo congiunto per poter svolgere a tutti gli effetti un controllo strutturale in una logica dinamica e non statica, esercita poteri ispettivi diretti e concreti, e quindi può effettuare visite, ispezioni e prelievi nei luoghi in cui la società esercita la propria attività, in stretta coerenza con la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro.

34.6 Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ha diritto di veto sulle materie che lo riguardano con riferimento ai servizi pubblici locali e alle attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali fisicamente affidati nel proprio territorio, e più esattamente : 1) modifiche del proprio contratto di servizio; 2) modifiche della carta dei servizi per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 3) modifiche delle tariffe/corrispettivi; 4) modifiche agli strumenti programmatici per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 5) modifiche agli strumenti di controllo analogo congiunto per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 6) modifiche al voto di lista per la designazione dei componenti degli organi societari in assenza dell' unanimità.

34.7 Il coordinamento e la consultazione tra gli enti soci avviene, oltre che con quanto previsto nel presente articolo, attraverso le specifiche Assemblee ordinarie dei soci.

34.8 La società, nel concreto, deve avere, la possibilità, all'interno del proprio contesto societario-organizzativo, di svolgere con le proprie risorse l' attività oggetto dell'affidamento medesimo o, comunque, una sua parte significativamente consistente.

34.9 Le eventuali società controllate (ai sensi

dell'articolo 2359 cod. civ.) sono sottoposte all'attività di controllo analogo congiunto da parte di questa società ed all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e successivi del cod. civ. da parte della presente società, al fine di garantire lo stretto rispetto dei paradigmi riferibili al controllo analogo di cui trattasi.

In tal senso il bilancio di previsione assorbirà gli indirizzi propri della società controllate, a sua volta ricevuti dagli enti soci di questa società per il tramite dell'assemblea dei soci stessi.

In tali ipotesi questa società estenderà il controllo analogo nell'architettura e contenuto concretamente richiamato nel presente articolo, a favore dei propri soci, a dette controllate.

34.10 I rapporti tra i soci e la società sono disciplinati dal presente statuto sociale dai contratti di servizio e/o dalle convenzioni per quanto riguarda l'attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali; atteso che sia i suddetti contratti di servizio che le convenzioni prodotti dalla società dovranno essere preventivamente sottoposti alla verifica del comitato di controllo analogo congiunto. Le tariffe sono determinate ai sensi di legge (ora art 117, D.Lgs. 267/2000), per poi essere approvate, di anno in anno, dagli organi istituzionali competenti degli enti soci.

In presenza di un bilancio consuntivo in perdita e di un bilancio di previsione ancora in perdita, sussiste l'obbligo in capo all'organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre al comitato di controllo analogo congiunto ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere per recuperare una situazione di equilibrio economico-finanziario.

34.11 Gli enti soci disciplinano l'articolato sistema di controllo analogo congiunto tramite apposito regolamento da approvarsi all'unanimità dei massimi consessi degli enti soci.

34.12 Il controllo analogo congiunto da parte dell'ente socio avviene anche tramite direttive da parte del massimo consesso del medesimo ente socio, attraverso la nomina dei componenti gli organi societari, attraverso la nomina del proprio componente nel comitato di controllo analogo congiunto, il contratto di servizio, le

convenzioni per l'attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali, l'approvazione delle tariffe e degli strumenti programmatici anzi citati.

Gli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria amministrazione di cui alle direttive di cui sopra, pervenuti all'Organo Amministrativo della Società, sono trasferiti dal Presidente di detto Organo al comitato di controllo analogo congiunto, relazionando l'organo amministrativo oltre che sugli aspetti quantitativi anche sui principali aspetti qualitativi in coerenza con gli obiettivi ricevuti.

34.13 Sarà cura del segretario dell'assemblea ordinaria dei soci trasferire al comitato di controllo analogo congiunto ed al massimo consesso degli enti soci gli strumenti programmatici delle società e quindi il relativo report.

Su richiesta del Presidente del comitato di controllo analogo congiunto, il segretario dell'organo amministrativo è tenuto a trasmettere copia dei verbali di detto organo al medesimo comitato di controllo analogo congiunto.

34.14 Al comitato di controllo analogo congiunto spetta altresì il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti soci e gli organi sociali.

34.15 L'ente socio ha diritto al recesso dalla società anche nei casi in cui detto ente non sia stato posto nella condizione di esercitare le potestà ricomprese nel controllo analogo congiunto come sopra delineato.

34.16 Il comitato di controllo analogo congiunto riceve pertanto dall'organo amministrativo della Società, ai fini del proprio controllo analogo congiunto e pronunciamento, le convocazioni Assembleari, il bilancio di previsione e sue significative variazioni infrannuali, le proposte di acquisto e cessione di eventuali beni d'investimento significativi e partecipazioni, il report semestrale di cui al precedente punto 34.4, il progetto di bilancio consuntivo (bilancio dell'esercizio), la proposta delle azioni a tonificazione dei risultati di bilancio positivi e, nella fattispecie di cui al precedente punto 34.10, la proposta delle azioni a rientro di eventuali scostamenti negativi, oltre agli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria amministrazione.

34.17 Il pronunciamento del comitato di controllo analogo

congiunto sugli atti di cui sopra dovrà avvenire di norma entro 10 giorni solari consecutivi dalla consegna ed in ogni caso compatibilmente con le scadenze imposte da altre disposizioni di legge. Il verbale riferito al suddetto pronunciamento dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del Segretario del comitato di controllo ai destinatari di cui al precedente punto 34.1.

34.18 L' oggetto sociale e le sue variazioni non dovranno essere tali da attribuire una vocazione commerciale alla società.

34.19 L' ente socio affidante ha il dovere di assegnare gli obiettivi strategici alla società in house e una volta che essi sono stati affidati ha il conseguente obbligo di monitorarli, al fine della loro verifica e delle eventuali azioni correttive, in relazione agli eventuali squilibri di natura economico-finanziaria riscontrati che hanno ripercussioni nel bilancio proprio dell' ente affidante.

34.20 In conseguenza al pregnante controllo analogo congiunto di cui sopra, la società ha totalmente l' obbligo di organizzare le complessive risorse aziendali, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l' ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e/o delle attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali vi sia una sorta di feedback, di scambio d' informazioni verso l' ente socio, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell' attivazione di eventuali azioni correttive.

34.21 Prima dell' approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, detti bilanci sono inviati agli uffici comunali prima della successiva approvazione in assemblea, per i previsti controlli e le eventuali osservazioni.

34.22 Spetta ai massimi consessi degli enti soci definire gli indirizzi, da veicolarsi per il tramite dell' assemblea dei soci, sul contenimento dei costi totali di funzionamento.

Art. 35

35.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed in materia di diritto speciale per tempo vigenti con

particolare riferimento alle leggi provinciali.

35.2 In adesione ai verbali di deliberazione di Giunta provinciale n. 2933 del 21/12/2007, e n. 170 del 5/2/2010 dovranno essere rispettati i seguenti impegni ivi assunti oltre a quanto previsto al precedente art. 27.4: 1) apertura della presente società ad altri enti pubblici del territorio provinciale; 2) mantenimento della proprietà esclusivamente pubblica della presente società; 3) divieto di alienazione dell' impianto idroelettrico (in C.C. Darzo (TN) a terzi, fatta salva la possibilità di retrocessione dell' impianto al Consorzio B.I.M. del Chiese o ad altro ente pubblico partecipante alla presente società.